

# **DISCIPLINARE DI INCARICO AL DR. PIETRO MARTINUCCI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ORNITOLOGICI GEOREFERENZIATA (DATI RACCOLTI DELLA PROVINCIA) AL FINE DI INCREMENTARE LE CONOSCENZE PER LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000.**

## **Art. 1 – Oggetto dell’incarico**

La Provincia di Sondrio affida al dr. Pietro Martinucci - P.IVA 01079040141 il servizio di aggiornamento della banca dati ornitologica georeferenziata con i dati raccolti dalla Provincia di Sondrio in ambito venatorio e non, al fine di incrementare le conoscenze per la gestione dei siti Natura 2000 in gestione alla Provincia stessa, in particolare:

- a) dati di presenza di specie di uccelli in All. I direttiva 2009/147/CE e altre specie di interesse gestionale raccolti anche tramite segnalazioni di terzi (agenti di polizia provinciali, guardie volontarie, ecc.), aggiornato al 2024
- b) database arene e punti di canto del fagiano di monte e del gallo cedrone, anni 2023-2024
- c) dati dei prelievi di galliformi alpini aggiornato al 2024
- d) dati dei censimenti primaverili dei galliformi anni 2023-2024
- e) dati degli uccelli recuperati al CRAS di Ponte in Valtellina (specie in all. 1 e rapaci), anni 2014-2024
- f) dati degli uccelli soggetti a richiesta di tassidermizzazione, anni 2014-2024.

A professionista si chiede inoltre un’attività di supporto per la GIS analysis finalizzata alla determinazione degli habitat *sensu* Direttiva 92/43/CE “Habitat” occupati dalle specie di uccelli di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”. La proprietà dei dati rimarrà unicamente della Provincia.

## **Art. 2 – Corrispettivo**

Le parti convengono che, in relazione a detto servizio, verrà riconosciuto al professionista, in funzione dei servizi effettivamente prestati, un corrispettivo pari ad € 14.423,08 al netto degli oneri di legge (rivalsa INPS 4% - operazione senza applicazione dell’IVA, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014, così come modificato dalla legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 - Regime forfettario), per un totale lordo di € 15.000,00 (di cui 10.000,00 nel 2024 e 5.000,00 nel 2025).

## **Art. 3 - Pagamenti**

La Provincia corrisponderà il corrispettivo previsto per ciascuna annualità a seguito della consegna dei dati e degli elaborati relativi ai servizi svolti in ciascun anno come specificati all’art.5, a seguito di presentazione di fattura elettronica.

## **Art. 4 - Tracciabilità dei flussi**

Il pagamento delle competenze avverrà previo invio di regolare fattura elettronica da parte del professionista che si assume l’obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall’art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

## **Art. 5 - Obblighi del professionista**

Il professionista è tenuto a fornire i servizi di cui all’art. 1 consegnando i dati di cui ai punti a), b) e c), d), e), f) in formato shape file; i campi della tabella attributi verranno definiti a seguito dell’affidamento dell’incarico in base alle esigenze degli uffici.

Il professionista è tenuto a non divulgare i dati messi a disposizione dalla Provincia, che resteranno di proprietà unicamente della Provincia stessa. Si obbliga in particolare a mantenere il più assoluto riserbo sulla localizzazione precisa dei siti di nidificazione in quanto dati sensibili che possono mettere a rischio la riproduzione della specie e sopravvivenza dei nidiacei e dei giovani.

## **Art. 6 - Tempistica**

Viene concordata la seguente tempistica in relazione alla conclusione dei servizi e alla consegna della relativa documentazione:

1. entro il 31/12/2024: dati di cui all’art. 1 punti c), f) e punto a) per quanto raccolto;
2. entro il 15/03/2025: dati di cui all’art. 1 punti b), d), e), e punto a) per quanto ulteriormente raccolto;
3. fino al 31/12/2025: supporto per la GIS analysis.

## **Art. 7 - Obblighi del committente**

La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla prestazione dei servizi oggetto dell’incarico.

## **Art. 8 - Disposizioni particolari**

Il professionista dichiara altresì di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità con l’incarico alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. A tal fine il professionista incaricato si

impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

Il professionista incaricato potrà avvalersi di collaboratori con comprovata esperienza nell'attività oggetto dell'incarico, previa comunicazione dei nominativi alla Provincia e sempre che per gli stessi non sussistano cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **Art. 9 - Proroghe, penali, risoluzione anticipata**

Nell'eventualità di ritardi nell'esecuzione del servizio non imputabili al professionista, il responsabile del procedimento potrà concedere, su richiesta del professionista, una proroga scritta per un periodo di tempo ritenuto congruo e che non comprometta il raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stato affidato il servizio. Fuori da questa ipotesi, in caso di ritardo sui tempi massimi di consegna di cui all'art. 6 del presente disciplinare verrà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il limite massimo del 10%.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- ritardi pregiudizievoli o mancato adempimento alle condizioni di cui al presente disciplinare;
- ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni di legge consentano al committente la facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione anticipata avviene con semplice comunicazione, trasmessa tramite PEC con almeno 15 giorni di anticipo, indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Nulla sarà dovuto al professionista in conseguenza della risoluzione del contratto, salvo il compenso relativo all'attività documentata già svolta al momento dell'interruzione.

#### **Art. 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Sondrio.

#### **Art. 12 - Efficacia**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e, a seguito della determinazione dell'affidamento del servizio, vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **Art. 13 - Registrazione**

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Sondrio  
Il dirigente  
Evaristo Pini

Il professionista incaricato  
Pietro Martinucci